



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 94 del 24/07/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2002, n. 822

Autorizzazione apertura ed esercizio Terme di Castelnuovo, site nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG).

L'Assessore alla Sanità relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal competente ufficio n. 7, confermate dal Dirigente d'Ufficio e dal dirigente di settore, riferisce:

Il sig. Nicola Caccavelli, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società a r.l. Fonte la Cavallina con sede in Gallarate (Va) e stabilimento sito alla Contrada Crocella nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), ha chiesto, come da formale documentazione in atti, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un impianto termale denominato TERME DI CASTELNUOVO.

La Regione Puglia, con determinazione del Dirigente del Settore Industria dell'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato n. 118 del 7 novembre 2000, in ossequio alla L. R. n. 44/75, ha già conferito alla predetta società Fonte la Cavallina la concessione mineraria per lo sfruttamento dell'acqua minerale denominata La Cavallina.

Il Ministero della Salute, a sua volta, con Decreti dirigenziali n. 3395 del 27 luglio 2001, n. 3406 del 17 gennaio 2002 e n. 3407 del 17 gennaio 2002, previa acquisizione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha riconosciuto le proprietà terapeutiche dell'acqua minerale La Cavallina, sgorgante nell'ambito dell'omonima concessione mineraria, rispettivamente, per la terapia inalatoria, per la balneofangoterapia e per la terapia idropinica.

Lo stesso Ministero della Salute ha formalmente inviato, in copia, i predetti Decreti dirigenziali al Presidente di questa Giunta regionale per i successivi adempimenti autorizzativi di cui all'art. 27 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia, su parere favorevole del Medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL FG/3, distretto n. 5, ha rilasciato alla predetta Società Fonte La Cavallina la prescritta formale autorizzazione sanitaria all'esercizio delle attività termali presso lo stabilimento in questione.

L'istanza d'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale, indirizzata all'Assessorato alla sanità, nel rispetto dell'art.15 del regio decreto n. 1924 del 28 ottobre 1919, è corredata

1. dallo schema di regolamento per i servizi d'accettazione dei curandi;
2. dalla dichiarazione d'assunzione della direzione tecnica dello stabilimento da parte del dott. Walter Regolo;
3. dal già ricordato parere favorevole del Medico responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL FG/3, distretto n. 5;
4. dall'indicazione di apertura delle terme dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno;
5. dai dati analitici delle caratteristiche fisiche, fisiochimiche, chimiche e biologiche dell'acqua;
6. dalla planimetria con curve di livello della località del bacino di sorgente;
7. dalla relazione sul bacino geologico, idrogeologico ed imbrifero della sorgente;
8. dalla nota descrittiva dei disegni in scala dell'impianto.

La direzione tecnica dello stabilimento deve garantire il costante mantenimento dei requisiti igienici di cui al D.M. 20 gennaio 1927, per il qual motivo si demanda ai competenti Uffici dell'Azienda USL, d,i concerto con gli uffici dell'Assessorato alla Sanità, il dovuto riscontro.

La tassa di concessione regionale, di cui alla L. R. 28 maggio 1975 n. 44, deve ritenersi soddisfatta, come dalle tariffe allegate alla L. R. 17 agosto 1977 n. 28, in uno con quella prevista per la concessione mineraria di cui alla citata determinazione del dirigente del Settore Industria n. 118 del 7 novembre 2000.

Adempimenti di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

A fronte di tanto ed in virtù

1. dell'art. 1, lett. c, del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 riguardante Il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali...,
2. dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che affida alle Regioni la promozione della integrazione e della qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, favorendo, altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali,
3. dell'art. 1 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 che promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, lettera f., della L. R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore alla Sanità;
- riscontrate le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa istruttore e redattore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

## DELIBERA

1. di concedere, così come concede, in forza della normativa in premessa indicata, alla Società Fonte La Cavallina, s.r.l. (partita I.V.A. 02119570121), con sede legale in Gallarate (Va) e con stabilimento alla contrada Crocella nel territorio del Comune di Castelnuovo della Daunia, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'impianto termale denominato TERME DI CASTELNUOVO per praticare la terapia inalatoria, la balneofangoterapia e la terapia idropinica di cui ai Decreti dirigenziale n. 3395 del 27 luglio 2001, nn. 3406 - 3407 del 17 gennaio 2002 del Ministero della salute di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria;
2. di dare atto che la predetta concessione mineraria è stata già rilasciata dalla Regione Puglia con determinazione del Dirigente del Settore Industria dell'Assessorato Industria Commercio ed Artigianato n. 118 del 7 novembre 2000;
3. di ritenere soddisfatta la tassa di concessione regionale in uno con quella di cui al comma precedente come da tariffe allegate alla L.R. 17 Agosto 1977 n. 28;
4. di prendere atto che lo stabilimento termale in questione sarà aperto al pubblico dal 1° marzo al 30 novembre di ciascun anno sotto la direzione tecnica unica prevista dall'art. 41 della L. R. n. 441/975,

- nell'ambito di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, affidata al prof. Walter Regolo, laureato in medicina e chirurgia ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge
5. di demandare all'azienda USL FG/3, nel cui ambito territoriale insiste il Comune di Castelnuovo della Daunia, di concerto con i competenti uffici dell'Assessorato regionale alla Sanità, l'esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e dei prelievi di campioni previsti dalla vigente normativa;
  6. di ritenere, ad ogni modo, la Società Fonte la Cavallina responsabile del rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al R.D. del 28 ottobre 1919 n 1924 indicate in premessa;
  7. di considerare revocata l'autorizzazione di cui al presente atto al momento di una eventuale cessazione, per le motivazioni di cui agli artt. 29 e 36 della L. R. n. 44/1974, della concessione mineraria rilasciata con la determinazione dirigenziale del Settore Industria n. 118/2000, più volte indicata in premessa;
  8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.P. così come disposto dall'ultimo comma dell'a della L R. 44/75 e che sia trasmessa al Ministero della Salute a cura del Settore Sanità;
  9. di dichiarare il presente atto esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---